



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	81/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.9.13
LEGISLATURA	X

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSEMBLEA LEGISLATIV

DELC.2015. 0000081

del 10/12/2015



Il giorno 10 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativamente al *referendum* consultivo comunale, indetto per il giorno 13 dicembre 2015, avente ad oggetto il quesito "Volete voi che l'Amministrazione comunale avvii un percorso partecipativo per valutare la possibilità di rendere nuovamente operativo l'ospedale di Mirandola, come già avveniva prima del sisma 2012?". Proposta di archiviazione.

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

Richiamata la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 89/14/CONS, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi o abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lett. b)*.

Considerato che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- relativamente al *referendum* consultivo comunale, indetto per il giorno 13 dicembre 2015, avente ad oggetto il quesito "Volete voi che l'Amministrazione comunale avvii un percorso partecipativo per valutare la possibilità di rendere nuovamente operativo l'ospedale di Mirandola, come già avveniva prima del sisma 2012?" la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 29 ottobre 2015, 45° giorno precedente la data delle elezioni e, dunque, giorno di pubblicazione del provvedimento di indizione dei comizi elettorali (prot. AL.2015.46910 del 02/11/2015 - allegato A) sull'albo pretorio del Comune, con contestuale affissione, tramite manifesti, in luoghi pubblici, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 4, del regolamento comunale degli istituti di partecipazione;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni».

Viste:

- la segnalazione a firma del Consigliere regionale Giulia Gibertoni, dei Consiglieri comunali Nunzio Tinchelli e Giorgio Cavazza e dei rappresentanti del Comitato referendario Benvenuto Razzaboni e Patrizia Casari (prot. AL.2015.53197 del 07/12/2015 - allegato B) in merito al *referendum* consultivo comunale, indetto per il giorno 13 dicembre 2015, avente ad oggetto il quesito "Volete voi che l'Amministrazione comunale avvii un percorso partecipativo per valutare la possibilità di rendere nuovamente operativo l'ospedale di Mirandola, come già avveniva prima del sisma 2012?";

- la nota, relativa alla citata segnalazione, inviata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori (prot. AL.2015.53282 del 09/12/2015 - allegato C).

Visto che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativamente a:

1) la pubblicazione sul profilo Facebook del Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, in data 3 novembre 2015, ore 22.16, di una comunicazione pubblica avente ad oggetto l'ospedale di Mirandola ed il futuro della struttura;

2) la dichiarazione, in data 21 novembre 2015 (non essendo indicato si presume sulla stampa quotidiana, visto il successivo riferimento agli organi di stampa: n.d.r.), del Sindaco del Comune di Mirandola, Maino Benatti, relativamente agli importanti impegni posti in essere dal Direttore generale dell'Ospedale di Mirandola, per l'Ospedale, che « ... dimostrano ancora una volta come il *referendum* sia ampiamente superato ... »;

3) la risposta del Direttore generale dell'Ospedale di Mirandola alla sopracitata dichiarazione del Sindaco, nella quale viene utilizzata un'enfasi eccessiva negli impegni a favore della struttura ospedaliera, influenzando, quindi, i cittadini.

Dato atto che:

- in data 09/12/2015 sono state richieste al Comune di Mirandola (MO) osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. AL.2015.53353 - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata Legge n. 28/2000;

- relativamente alla presunta violazione del citato divieto ex art. 9 della legge n. 28/2000, in data 9 dicembre 2015 è stata, comunque, verificata la 'neutralità' del periodico del Comune di Mirandola *l'Indicatore Mirandolese Web*, pubblicato sulla home page del sito del Comune di Mirandola (<http://www.comune.mirandola.mo.it/>);

Viste le memorie trasmesse dal Responsabile del Servizio Comunicazione del Comune di Mirandola, Fabio Montella - acquisite agli atti con prot. AL.2015.53629 del 10/12/2015 (allegato E), nelle quali lo stesso ha dichiarato che:

1) a partire dal giorno 28 ottobre 2015 u.s., data di indizione del referendum consultivo sull'Ospedale, il Comune di Mirandola si è scrupolosamente attenuto a quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

2) in particolare sono stati diffusi soltanto comunicati stampa con contenuti impersonali ed indispensabili all'efficace svolgimento delle funzioni dell'ente e non sono mai state veicolate (attraverso comunicati, siti Internet o altri mezzi di comunicazione istituzionali) le dichiarazioni del Sindaco riportate dalla segnalazione in oggetto;

3) le disposizioni della stessa legge sono state rigorosamente applicate anche all'Indicatore Mirandolese, periodico dell'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- in periodo elettorale non è pensabile "l'azzeramento" della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;

- allo stesso tempo, pare necessario evitare quelle attività comunicative, che non siano indispensabili, rese in forma non impersonale e che possano orientare e condizionare le opinioni elettorali dei cittadini;

- il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, sul proprio profilo Facebook, ha espresso opinioni non direttamente riferite al quesito referendario;

- gli allegati alla segnalazione ricevuta hanno ad oggetto dichiarazioni del Sindaco del Comune di Mirandola, Maino Benatti, relativamente all'Ospedale di Mirandola, ma sono tutti articoli di stampa - cartacea oppure on line - e la delibera AGCOM n. 89/14/CONS, in merito alla stampa quotidiana e periodica, si limita a regolamentare le modalità relative alla pubblicazione di messaggi politici elettorali (cfr. art. 7 della legge n. 28/2000), nel rispetto della libertà di stampa prevista dall'art. 21 della Costituzione. In ogni caso il Responsabile del Servizio Comunicazione del Comune di Mirandola ha ribadito nella memoria prodotta - come verificato - che non è stata svolta attività di comunicazione istituzionale relativamente al *referendum* in oggetto.

- il Direttore generale dell'Ospedale di Mirandola non è un soggetto istituzionale e non è quindi riferibile allo stesso il divieto ex art. 9 della legge n. 28/2000.

Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla

segnalazione pervenuta, dalla quale non pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/0000 e per la quale si propone l'archiviazione.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.


A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

- 1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della Legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D ed E);
- 2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Consigliere regionale Giulia Gibertoni, a valere anche per gli altri firmatari della segnalazione (Consiglieri comunali Nunzio Tinchelli e Giorgio Cavazza e rappresentanti del Comitato referendario Benvenuto Razzaboni e Patrizia Casari);
- 3) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Bologna, 10 dicembre 2015

Il Segretario

*Primarosa Fini*  


La Vicepresidente

*Marina Caporale*  
